

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
SETTORE TRIBUTI

I.C.I. 2002
Informazione per i cittadini

A CHI RIVOLGERSI

A chi rivolgersi	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
Indirizzo	Piazza Roma, 1
Telefono	049 8928723-725
Fax	049 8928718
E-mail	Tributi@comune.montegrottoterme.pd.it
Internet	www.comune.montegrottoterme.pd.it
Orario	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

CHI PAGA L'I.C.I.

Devono pagare l'I.C.I. i possessori di fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati. Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali. Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta. Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I. è il concessionario.

QUANDO SI PAGA

I cittadini possono pagare l'imposta in due rate:

Dal 1° giugno al 1° luglio 2002: con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni calcolate per il 2001.

Dal 1° al 20 dicembre 2002: con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta effettuando l'eventuale conguaglio che risulta in base alle variazioni deliberate dal comune per l'anno 2002.

E' sempre possibile versare entro il 1° luglio in una unica soluzione, applicando le aliquote del 2002, l'intera imposta dovuta. Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2002).

Casi particolari

Eredità. In caso di morte del proprietario, l'imposta dovuta dagli eredi si può pagare entro 6 mesi la normale scadenza. Quindi entro questi termini:

- se il proprietario è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 20 dicembre dello stesso anno;
- se il proprietario è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute.

L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.

Cittadini residenti all'estero. I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 20 dicembre 2002. In questo caso sull'importo della prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

Agli effetti ICI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, viene considerata abitazione principale, purché non concessa in locazione a terzi.

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50 %. Tale riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio ufficio tecnico.

PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

Esempio n.1

- Acquisto appartamento 8 aprile 2002 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile	1 mese
	1 maggio - 30 giugno	2 mesi
	1 luglio - 31 dicembre	6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2002 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo	3 mesi
	1 aprile - 8 aprile	0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

DOVE SI PAGA

L'imposta può essere pagata usando gli appositi bollettini:

- in qualsiasi Ufficio Postale, sul conto corrente postale n. 294355, intestato alla "Gerico Spa-Via Torino, 164 30172 Mestre VE" con addebito delle spese postali;
- presso gli sportelli del Concessionario Gerico. S.p.a. senza addebito delle commissioni;
- presso la filiale di Montegrotto Terme della Cassa di Risparmio di Pd e Ro, senza addebito delle commissioni bancarie.

QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2002 è necessario conoscere questi dati:

Base imponibile

Fabbricati: la rendita della singola unità immobiliare va aumentata del 5% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicata per:

- 100 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie A, B, C. (abitazioni, garage, magazzini ecc.)
- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo) (*);
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

In mancanza di una rendita attribuita dal Catasto, si utilizza la rendita di un immobile della stessa zona e con caratteristiche simili a quello posseduto (cosiddetta rendita "presunta").

(*) Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti internamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) e/o i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.

N.B. Il Catasto (ora Agenzia del Territorio Piazzale Stazione, 6 - Padova) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute in anni precedenti. Pertanto prima di versare l'imposta, si consiglia di verificare la propria rendita.

Si fa presente che ogni venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Tecnico Comunale è presente un addetto del Catasto al quale è possibile rivolgersi per verificare la rendita catastale degli immobili di proprietà.

Aree fabbricabili: si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno. Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori di riferimento delle aree edificabili classificate dal P.R.G. di recente approvazione secondo il seguente prospetto:

Zona Territoriale Omogenea Tipo "A" Valore al mq	Zona "A" I.F. 3 mc/mq	Note
Unica	L. 750.000 Euro 387,34	////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "B" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	L. 700.000 Euro 361,52	L. 450.000 Euro 232,41	////
Mezzavia – Caposedà - Turri	L. 450.000 Euro 232,41	L. 300.000 Euro 154,94	////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	L. 450.000 Euro 232,41	L. 360.000 Euro 185,92	////
Mezzavia – Caposedà - Turri	L. 300.000 Euro 154,94	L. 240.000 Euro 123,95	
Unica	////		L. 100.000 Euro 51,65

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	L. 270.000 Euro 139,44	////
C2/2 I.T. 2,30	L. 575.000 Euro 296,96	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	L. 500.000 Euro 258,23	
C2/5 I.T. 0,96	L. 160.000 Euro 82,63	

Zona Territoriale Omogenea Tipo "AREE PEREQUATE" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	L. 250.000 Euro 129,11	Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell'intera area perequata.
Mezzavia – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18	L. 200.000 Euro 103,29	

Zona Territoriale Omogenea Tipo “D” Valore al mq	Zona “D1” Aree urbanizzate	Zona “D2E” Aree da urbanizzare	Note
Indice di copertura 40%	L. 100.000 Euro 51,65	////	////
Indice di copertura 50%	L. 120.000 Euro 61,97	////	////
Unica	////	L. 70.000 Euro 36,15	////

Zona Territoriale Omogenea Tipo “D TERMALE” Valore al mq	Zona “D3a” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona “D3aE” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone “D3a” e “D3aE”.
I.F. 1,50 mc/mq	L. 100.000 Euro 51,65	////	L. 30.000 Euro 15,49
I.F. 2,00 mc/mq	L. 130.000 Euro 67,14	////	L. 40.000 Euro 20,66
I.F. 2,50 mc/mq	L. 150.000 Euro 77,47	////	L. 45.000 Euro 23,24
I.F. 4,00 mc/mq	L. 230.000 Euro 118,79	////	L. 70.000 Euro 36,15
Unica	////	L. 80.000 Euro 41,32	L. 25.000 Euro 12,91

Zona Territoriale Omogenea Tipo “D3.” Valore al mq	Zona “D3.b1” Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona “D3.b2” Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	L. 30.000 Euro 15,49	////	////
Unica	////	L. 70.000 Euro 36,15	////
Unica	////	////	L. 80.000 Euro 41,32

Zona Territoriale Omogenea Tipo “E” Valore al mq	Zona “E1 P.R.U.U.” I.F. 0,50 mc/mq	Note
Unica	L. 80.000 Euro 41,32	Volume massimo edificabile 800 mc

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	L. 15.000 Euro 7,75	////	////
Unica	////	L. 100.000 Euro 51,65	////

Aliquote per il 2002

- **Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze purché siano ubicate nello stesso edificio;**
- **Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale.**

Esempi di calcolo

Abitazione principale con rendita catastale di Euro. 1000,00

ACCONTO: Euro 1000,00 * 105 (coefficiente di rivalutazione) * 4 per mille (aliquota dell'anno 2001)*50%= Euro 210 –52,5 (50% della detrazione abitazione principale)= Euro 157,5

TOTALE DOVUTO PER IL 2002: Euro 1000,00*105*4,5 per mille =472,5-105 (detrazione abitazione principale)= Euro 367,5

SALDO: 367,5-157,5= Euro 210,00

Il calcolo dell'imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e nel caso l'immobile sia stato acquistato o venduto durante l'anno, anche dei mesi di possesso.

Detrazione per l'abitazione principale

Per l'abitazione principale spetta una detrazione d'imposta pari a Euro 105,00 rapportate al periodo effettivo di possesso. Se il fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- **la casa concessa in uso gratuito a PARENTI IN LINEA DIRETTA FINO AL PRIMO GRADO, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte.**

Maggiori detrazioni per l'abitazione principale

Hanno diritto ad una maggiore detrazione, quantificata complessivamente in Euro 260,00 i nuclei familiari che presentino una situazione soggettiva come di seguito indicato.

Famiglia, al 1° gennaio 2002:

- * con tre o più figli minorenni;
- * oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;
- * oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;
- * oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del Comune;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare (sommare redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore ai seguenti importi:

1 componente – Euro 11.000,00

2 componenti – Euro 14.900,00

3 componenti – Euro 17.000,00

aggiungere Euro 3.000,00 per ogni componente in più.

I soggetti possessori dei requisiti sopra indicati devono presentare apposita autocertificazione compilata in tutte le sue parti, il cui modulo si trova a pag. 9 della presente informativa, consegnandola all'ufficio protocollo entro il 20.12.2002.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della maggiore detrazione, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 146/2001. In caso contrario, verrà recuperata la minore imposta/versata maggiorata delle sanzioni previste per legge.

N.B. La presente richiesta di maggiore detrazione I.C.I., che ha validità solo per l'anno in corso, deve essere presentata o trasmessa a mezzo posta esclusivamente fino al 20.12.2002 all'Ufficio Tributi del Comune di Montegrotto Terme – Piazza Roma, 1. Richieste presentate oltre il termine previsto non saranno considerate valide.

Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)

I contribuenti che non pagano l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso".

Riguardo al 2001 (acconto e saldo) è possibile ravvedersi entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi 2001, applicando la sanzione del 6% più gli interessi legali del 3,5% fino al 31.12.2001 e del 3% dal 01.01.2002.

Riguardo all'acconto 2002, in scadenza al 1° luglio:

- se il versamento viene effettuato dal 2 luglio al 31 luglio si applica la sanzione del 3,75% sulla quota d'imposta non versata o tardivamente versata;
- se il versamento viene effettuato dal 1° agosto 2002 fino alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi 2002, si applica la sanzione del 6% sulla quota d'imposta non versata o tardivamente versata;
- sulla quota d'imposta dovuta vanno calcolati gli interessi del 3% annuo, rapportati ai giorni di effettivo versamento.

Esempio:

Pagamento 15 luglio (14 gg. di ritardo)

Imposta dovuta= Euro 1.460,00

+ Sanzioni (3,75% di Euro 1.460,00) =Euro 54,75

+ Interessi (1.460,00 * 3% * 14/36.500)= Euro 1,68

Totale importo dovuto: 1.460 + 54,75 + 1,68= Euro 1.516,43

Modalità di pagamento

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino (usato per il versamento ICI ordinario) l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi barrando l'apposita casella. E' opportuno comunicare per posta o tramite consegna all'ufficio protocollo l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "ravvedimento operoso" allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'ufficio protocollo. (Il modello si trova a pag. 10 della presente informativa)

DENUNCE DI VARIAZIONI

Le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2001 al 31/12/2001 (acquisto, vendita, ristrutturazione, **uso gratuito ai familiari** ecc.) devono essere dichiarate sulle appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi o acquistabili nelle cartolerie.

La dichiarazione deve essere consegnata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio 2002), o spedita tramite raccomandata semplice.

Spett.le
Comune di Montegrotto Terme
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
35036 Montegrotto Terme

**OGGETTO: Richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I. per l'anno 2002
(delibera G.C. n. 146 del 24.11.2001).**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C. F. _____

residente a MONTEGROTTO TERME

in via/piazza _____ n. _____ int. _____

chiede di poter usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale.

In base a quanto disposto dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

CHIEDE

Di potere usufruire della maggiore detrazione ai fini dell'ICI pari a Euro 260,00 secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 24.11.2001 per l'anno in corso

A tal fine

DICHIARA

1. **di possedere solo l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze (garage - posto auto - cantina ecc.), che costituisce l'unica ed esclusiva proprietà del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto, uso o diritto di abitazione al 1/1/2002;**
2. che la famiglia si trova in una delle seguenti condizioni:
 - con tre o più figli minorenni;
 - con almeno un componente anziano di 70 anni;
 - con un soggetto disabile con invalidità almeno del 66%;
 - assistita in via continuativa dai Servizi Sociali del Comune.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montegrotto Terme,

FIRMA

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

- a) Fotocopia completa del documento di riconoscimento del titolare dell'immobile;
- b) Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).

Spett.le
Comune di MONTEGROTTO TERME
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
35036 – Montegrotto Terme (Pd)

Oggetto: **Comunicazione eseguito ravvedimento operoso (Art. 13 D. Lgs. n. 472/97).**

CONTRIBUENTE _____

DOMICILIO FISCALE _____

CODICE FISCALE _____

ANNO D'IMPOSTA _____ RIFERIMENTI IMMOBILE _____

<i>TIPO DI INFRAZIONE</i>	<i>SANZIONE</i>
<input type="checkbox"/> mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni	(3,75%)
<input type="checkbox"/> mancato pagamento di acconto o saldo entro 1 anno	(6%)
<input type="checkbox"/> infedele denuncia, entro 90 giorni	(6,25%)
<input type="checkbox"/> infedele denuncia (entro 1 anno)	(10%)
<input type="checkbox"/> omessa denuncia, entro 90 giorni	(12,5%)
<input type="checkbox"/> omessa denuncia, entro 1 anno	(20%)

DATI VERSAMENTO

1) TRIBUTO	
2) SANZIONE	
3) INTERESSI SU TRIBUTO	
TOTALE	

Si allega copia della ricevuta del versamento.

Data

Firma